

TI_GERICHTE 11.2002.7 vom 24. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.7

FR: TI_GERICHTE 11.2002.7 du 24 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.7 del 24 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio della causa, la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC). Nella fattispecie l'attrice ha convenuto in giudizio il direttore responsabile del giornale, la tipografia “ _____ a” e l'editore, “ _____ ”. La capacità processuale del direttore responsabile, persona fisica, è indubbia. “ _____ ” è un'associazione, iscritta a registro di commercio, il cui scopo è di promuovere e favorire la stampa cattolica nella _____ di _____. Anch'essa ha quindi capacità processuale (art. 52 cpv. 1 CC). Quanto all’“ _____ ”, dalle indagini esperite da questa Camera risulta che con decreto del 1° aprile 1927 il _____ di _____ ha costituito una fondazione ecclesiastica denominata “ _____ ” avente lo scopo di: curare la edizione di un giornale quotidiano _____ dal titolo _____, di un giornale cioè che si attenga con la più schietta e completa ubbidienza alle direttive della autorità ecclesiastica sia diocesana che pontificia: che si mantenga superiore alle contese dei partiti politici che dividono il paese per essere il giornale di tutto il popolo _____, la voce ascoltata in ogni casa: che sia sicuro nei principi e negli insegnamenti, corredato da notiziario ben nutrito e dalla trattazione di tutti quegli argomenti che interessano il nostro popolo, sotto la luce del pensiero _____ (clausola n. 3). Con successivo decreto del 13 giugno 1996 il _____ ha regolato la direzione e l'amministrazione del giornale, ribadendo che la linea editoriale rimaneva quella tracciata nello statuto. Ne discende che l’“ _____ ” è una fondazione ecclesiastica, alla quale il Cantone _____ riconosce capacità giuridica (art. 9 della legge sulla libertà della Chiesa _____ e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici: RL 2.3.1.1; art. 82 del relativo regolamento: RL 2.3.1.1.1). Essa ha quindi la personalità giuridica, anche se non è iscritta a registro di commercio (art. 52 cpv. 2 CC; DTF 106 II 112, 81 II 579; Rep. 1985 pag. 22).

E. 3

L'art. 28 c cpv. 1 CC prevede che chiunque rende verosimile l'esistenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga

esigenze troppo severe – che il convenuto lede o sta per ledere in quel momento la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher , *Personnes physiques et protection de la personnalité*, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin , *Schweizerisches Presserecht*, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier, *Les mesures provisionnelles en droit des médias* in: *Medialex* 1/95 pag. 29 seg.).

E. 4

L'adozione di misure provvisoriale nei confronti di un mezzo di comunicazione a carattere periodico presuppone tre requisiti, enunciati dall'art. 28 c cpv. 3 CC. Il giudice può proibire o far cessare a titolo cautelare una pubblicazione lesiva della personalità solo se essa è tale da provocare un pregiudizio particolarmente grave, non è manifestamente giustificata e se il provvedimento richiesto non sembra sproporzionato. Le tre condizioni sono cumulative (Deschenaux/Steinauer , *Personnes physiques et tutelle*, 4 a edizione, Berna 2001, n. 679 pag. 235). Il pregiudizio di cui all'art. 28 c cpv. 3 va inteso in senso ampio e può essere di natura economica, ideale o morale (Tercier , op. cit., pag. 151 n. 1122; Bugnon , op. cit., pag. 39), ma ha una natura particolare, perché dev'essere “difficilmente riparabile” (Tercier , *Les mesures provisionnelles en droit des médias*, in: *Medialex* 1995, pag. 30). Le misure provvisoriale sottostanno a una procedura rapida, sommaria e provvisoria che non precorre il sindacato di merito, nell'ambito del quale il giudice effettuerà un esame approfondito della fattispecie (Tercier , *Medialex* 1/95 30; Tercier , *Le nouveau droit de la personnalité*, Zurigo 1984, nota 1103 a pag. 148 e nota 1107 a pag. 149; Bugnon , *Les mesures provisionnelles et protection de la personnalité*, in: *Contributions en l'honneur de P. Tercier*, Friburgo 1993, pag. 36 segg.).

E. 5

Il Pretore ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando due delle tre condizioni cumulative previste dall'art. 28 c cpv. 3 CC. Egli ha accertato che nella fattispecie è litigiosa solo la menzione, negli articoli contestati, della ragione sociale dell'istante. Se non che – ha continuato il Pretore – il tema della pubblicazione dei nomi di persone coinvolte in inchieste giudiziarie è “delicato e molto discusso”. Non può quindi ritenersi adempiuta, per ciò soltanto, l'esigenza di una manifesta assenza di giustificazione della lesione. Non si può d'acchito escludere infatti che sussista un interesse preponderante del pubblico a prendere conoscenza della notizia. Neppure il requisito del pregiudizio particolarmente grave è dato, secondo il Pretore, poiché l'istante non ha reso verosimili elementi convincenti, limitandosi a sostenere di aver patito e di continuare a patire un pregiudizio di immagine e di natura economica che si ripercuoterà anche sul prossimo futuro.

E. 6

L'appellante rimprovera al Pretore di avere negato a torto le premesse dell'art. 28 c cpv. 3 CC. Afferma anzitutto, con riferimento al requisito del “grave pregiudizio”, di subire oggettivamente e soggettivamente un “danno di immagine enorme nei confronti dei suoi partners commerciali, con pesanti ricadute economiche anche per il futuro” (appello, pag. 3). Saggiunge che pure gli amministratori della succursale e la moglie di _____, gerente, stanno “subendo indirettamente le conseguenze delle due pubblicazioni”. La _____ di _____ è stata celata ai terzi, in particolare alle relazioni commerciali, dalla moglie e dal di lui fratello, adducendo viaggi

d'affari. La pubblicazione della ragione sociale dell'istante negli articoli e la notizia dell'arresto di _____ e del suo coinvolgimento nell'“ _____ ” ha però “fiaccato in maniera importante la possibilità di concludere nuovi contratti con la clientela già acquisita e con quella potenziale”. Non vi è quindi dubbio, secondo la ditta istante, che la pubblicazione della sua ragione sociale e del nome del suo amministratore arrestato hanno provocato un pregiudizio irreparabile.

E. 7

Il pregiudizio qualificato deve apparire particolarmente grave per una ragione diversa dalla sola larga diffusione avvenuta a mezzo stampa (Deschenaux/Steinauer , op. cit., n. 679b, pag. 235; Werro , Les atteintes à la personnalité par les médias, in: *Medialex* 1998, pag. 176; Barrelet , op. cit., n. 1426 pag. 411; Mesures provisionnelles et présomption d'innocence, in: *Plädoyer* 1/1994, pag. 54; Tercier in: *Medialex* 1/95 pag. 32). Incombe a chi postula l'emanazione di misure provvisoriale rendere verosimile sia il pregiudizio qualificato sia il nesso causale adeguato tra il presunto danno e gli articoli pubblicati sul mezzo di comunicazione periodico. Non si richiede dall'istante la prova di un fatto, ma la semplice verosimiglianza, che è tuttavia più di una mera affermazione (Meili in: *Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I*, 2 a edizione, n. 2 ad art. 28 c CC).

E. 8

In questa sede l'istante ribadisce che le persone in rapporti d'affari con lei rimaste fino a quel momento all'oscuro dell'arresto dell'amministratore e dei sospetti infamanti a carico di quest'ultimo sono venute a conoscenza del fatto con la pubblicazione dei noti articoli. Ritiene pertanto di avere reso più che verosimile la lesione, fonte di grave pregiudizio per la propria immagine e la propria attività economica. L'appellante rimprovera al primo giudice, in sostanza, di avere constatato a torto l'assenza di “elementi convincenti” (decreto impugnato, pag. 5) atti a rendere verosimile il grave pregiudizio subito e si domanda se per ottenere la postulata misura provvisoriale dovesse sollecitare l'audizione di tutti coloro che sono in rapporti d'affari con lei e che sono venute a conoscenza dell'arresto con la lettura dei noti articoli, dilazionando a tempo indeterminato la procedura. L'argomentazione, in realtà, è fuori tema. Quanto l'istante doveva rendere verosimile era il grave pregiudizio patito in seguito ai due articoli. La cerchia di persone venute a conoscenza dell'arresto del suo dirigente non è decisiva. L'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile, in altri termini, non la divulgazione della notizia, bensì le conseguenze che questa ha avuto sulla sua situazione economica e sui suoi rapporti commerciali. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale – come rileva il Pretore – un accenno qualsiasi al grave pregiudizio concretamente subito. Per rendere verosimili le asserite “pesanti ricadute economiche” dopo la pubblicazione degli articoli litigiosi la ditta avrebbe potuto esibire informazioni e statistiche sull'andamento degli affari prima e dopo la pubblicazione, o chiedere l'audizione di persone con cui è in rapporti commerciali, che avrebbero potuto descrivere quali effetti aveva suscitato la pubblicazione degli articoli e la divulgazione della ragione sociale nell'ambito nella cerchia in cui essa opera. L'istante si è limitata invece ad affermazioni apodittiche, sprovviste di qualsiasi riscontro oggettivo e che sono pertanto rimaste allo stadio delle mere dichiarazioni di parte.

E. 9

A detta dell'appellante la richiesta di misure provvisoriale doveva accolta, quanto meno nel dubbio, trattandosi della pubblicazione di dati riservati come la ragione sociale di una ditta e

le generalità di una persona. Essa disconosce tuttavia che per esplicita volontà del legislatore l'emanazione di misure provvisoriale nei confronti di un "mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico" esige la verosimiglianza di un grave pregiudizio e va ammessa con riserbo (Geiser , Persönlichkeitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht, in: SJZ 92 [1996] pag. 81-82). Ora, come detto, l'esistenza del "grave pregiudizio" non è stata resa verosimile. Ne segue che nella fattispecie manca uno dei requisiti – cumulativi – richiesti per l'adozione di misure provvisoriale a norma dell'art. 28 c cpv. 3 CC e che a ragione il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Ciò rende superfluo esaminare le altre censure sulla manifesta assenza di giustificazione della pubblicazione e sulla proporzionalità della misura richiesta. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che le condizioni poste dall'art. 28 c cpv. 3 CC per l'adozione di misure provvisoriale non si confondono con quelle di un'azione a tutela della personalità fondata sull'art. 28 a CC. Il quesito di sapere se la pubblicazione della ragione sociale di una ditta il cui amministratore è coinvolto in un procedimento giudiziario sia lesiva della personalità di lei, di conseguenza, dovrà ancora essere esaminato con pieno potere cognitivo nell'ambito della causa di merito.

E. 10

Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità a titolo di ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 900.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.